# Legge 1° aprile 1981, n. 121

*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.*

*( Omissis )* (…)

## ART. 81

**Norme di comportamento politico**

*( Omissis )* (…)

2. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

*( Omissis )* (…)